CAMERA DEI DEPUTATI N. 2198

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORTOLI

Ordinamento della scuola non statale

Presentata il 9 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'anno 1994, dichiarato anno internazionale della famiglia, ci ha sensibilizzato affinché sia salvaguardata la responsabilità dei genitori, garantendo loro per legge la priorità nella scelta della scuola per i propri figli.

Oltre che una garanzia nelle prescrizioni giuridiche, la libertà scolastica in uno Stato democratico deve trovare attuazione di fatto nella concreta coesistenza di un sano pluralismo scolastico. È cioè utile e necessario che, accanto ad una scuola di Stato – di cui riconosciamo l'insostenibile funzione – abbia vita una sana scuola non statale con le sue diverse sperimentazioni, la sua maggiore flessibilità, il suo più facile adattamento alle necessità sociali e comunitarie e la sua reale possibilità di sperimentare nuove strutture e diversi ordinamenti. Come avviene in numerosi Stati europei ed extraeuropei, una nobile gara dovrebbe suscitarsi fra scuola statale e scuola non statale, un vivace confronto di metodi, un fervido scambio di esperienze, sì da permettere non una sterile spinta a primeggiare, ma una consapevole emulazione che porti a giudicare il valore effettivo della scuola dalla serietà con cui svolge la propria missione nei confronti dei giovani e della società.

La presente proposta di legge tende a dare risposta alla domanda di una legge sulla parità che – a prescindere (ma non ignorandoli) dai problemi e dagli interessi dei gestori di scuole non statali e dall'effettivo esercizio dei diritti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 33 della Costituzione – risponda soprattutto alle esigenze delle famiglie, e all'effettivo esercizio dei loro doveri-diritti in ordine al diritto all'istruzione.

In un quadro di globale ammodernamento dell'istituzione scolastica, che privilegia l'attenzione alle persone dell'alunno e

del docente, prima ancora che alle strutture, l'ipotesi legislativa intende qualificarsi (come già per quella inerente l'ordinamento scolastico pubblico fondato sulla libertà di educazione e di insegnamento) per un preciso richiamo a tre fondamentali impegnative:

1) il dettato costituzionale che, all'articolo 33, quarto comma, prevede una legge « che fissi diritti e obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità ». Il grave ritardo di oltre quarant'anni rispetto a questo adempimento non fa che rendere ancora più urgente la risposta del Governo e del Parlamento all'istanza della Costituzione;

2) la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, secondo la quale « è da ritenere che si provvederà con la auspicabile sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore » (con riferimento alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, che tuttora regola la scuola non statale, tranne che per gli articoli allora dichiarati incostituzionali). Ed anche in questo caso gli oltre trentasei anni trascorsi non depongono certo a favore della « auspicata sollecitudine » con cui la Corte stimolava « gli organi responsabili della funzione legislativa »;

3) la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984, la quale – dopo aver chiamato in causa l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea del 20 marzo 1952 – conferma i seguenti princìpi;

a) il diritto alla libera scelta della scuola per i figli da parte dei genitori;

b) il compito dello Stato di consentire la presenza di scuole pubbliche e private all'uopo necessarie ed « equiparabili »;

c) l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile il diritto alla libertà di insegnamento « anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti ». Tutto ciò senza escludere che « dagli istituti fondati per libere iniziative si esiga un certo contributo, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza ».

I responsabili dell'attività legislativa in Italia apparivano dunque per più versi, da diversi e prestigiosi soggetti, e in tempi diversi, messi in mora di fronte ad un impegno non solo di applicazione della Costituzione repubblicana (il cui mancato adempimento ha creato non poche situazioni di rischio di incostituzionalità nei comportamenti delle pubbliche amministrazioni specialmente in relazione agli articoli 2, 3, 30, 31, 34, 35, 38, 97), ma anche di risposta politica alle nuove domande di istruzione e di adeguamento istituzionale alle mutate condizioni sociali.

Nel predisporre la presente proposta di legge si è cercato di tener presente sia il dettato costituzionale, sia la sentenza della Corte costituzionale, sia la risoluzione del Parlamento europeo alla quale anche la legislazione italiana intende ispirarsi, come già vi si ispirano le altre legislazioni dei Paesi dell'Unione europea.

Ben a ragione la mozione parlamentare del 27 luglio 1988 aveva fatto appello alla prospettiva europea del 1992 « quando i titoli di studio e le qualifiche professionali avranno libera circolazione nell'ambito della Comunità europea ». Diventa perciò necessario che, anche per quanto riguarda la salvaguardia del pluralismo scolastico delle istituzioni (e non solo nell'unica istituzione scolastica statale) l'Italia – già in passato arricchita da una pluralità di scuole civiche, fondazioni, enti morali, istituzioni varie progressivamente assorbite da statizzazioni spesso discutibili – possa riprendere il suo posto di garante della libertà delle istituzioni scolastiche. A ragione un Ministro della pubblica istruzione, Benedetto Croce, poteva affermare anni fa: « Ho ferma e profonda convinzione

che solo la valida concorrenza della scuola privata possa risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di Stato. Ora la scuola privata non è libera, perché quella di Stato le ha fatto per parecchi decenni, e le fa, una concorrenza sleale che ha danneggiato tutt'insieme la scuola privata e la scuola di Stato ».

La presente ipotesi di una « legge paritaria » intende orientare il risveglio di autonomia di enti e privati, in continuità con la prospettiva delineata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, anzi, in sua attuazione. Condurre una politica unitaria circa l'autonomia di scuole statali e di scuole non statali è un preciso intendimento della dottrina più attenta, che si fa interprete di un ormai diffuso discorso culturale in materia al quale, in questi anni, hanno partecipato partiti, sindacati, enti locali, università, associazioni culturali, movimenti, federazioni di scuole, docenti, e soprattutto genitori direttamente interessati al problema. Deve essere chiaro infatti che, in uno Stato democratico, non è lecito – né moralmente né costituzionalmente – consentire solo ai genitori dei ceti abbienti il lusso di scegliere liberamente una scuola per i propri figli; se è vero che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini » (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), con la presente proposta di legge si rimuovono ostacoli per una delle libertà più preziose per il cittadino-genitore: quello della scelta della scuola per i propri figli.

Sembra, pertanto, assodato come una legge che disciplini in maniera chiara i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità sulla base dell'adempimento di questi fondi le condizioni per l'esercizio di quelli serva, *in primis* allo Stato, il quale riafferma il proprio *dominium* nel campo della determinazione delle « norme generali sull'istruzione », e non lascia – come spesso è avvenuto in questi anni di vigenza di una mutila legge n. 86 del 1942 – alla discrezionale determinazione di diversi livelli di pubblica amministrazione, in contatto diretto e quasi individuale con le specifiche situazioni e i particolari soggetti, la costruzione di regole del gioco in questo campo così delicato: tali regole non possono che essere oggettive, e stabilite per legge, una legge al passo con i tempi, capace di rispondere alle sollecitazioni che vengono dall'esterno e dall'interno dell'ordinamento.

Ma, immediatamente dopo questa preoccupazione, non può non venire quella di rispondere alle legittime aspettative e pretese da una parte di quei soggetti che vedono nel varo di una legge sulla parità scolastica l'unica via per vedere riconosciuta dall'ordinamento la loro specifica funzione di garanti del pluralismo istituzionale del sistema formativo insieme con il loro apporto storico e tuttora vitale (anche in forme associative diverse, e più adeguate agli strumenti giuridici oggi disponibili) allo sviluppo della cultura in Italia: e sono i gestori – talvolta di plurisecolare tradizione – di istituzioni scolastiche, dall'altra, di quei soggetti che vedono nella disponibilità nell'ordinamento di una legge che fissi con chiarezza i diritti e gli obblighi, l'estensione e la garanzia delle libertà e della libertà delle scuole che chiedono la parità, la definizione e i contenuti del « trattamento scolastico equipollente » per i loro alunni, una garanzia per l'esercizio libero e sicuro di un loro diritto-dovere: e sono i genitori, tuttora obbligati a « pagare la libertà », e talvolta sconcertati di fronte a diversità di trattamento e di servizio incompatibili con una scelta serena e consapevole.

Non va d'altronde dimenticata tutta la sfera di aspettative e di diritti di chi esercita, nella scuola statale come nella scuola non statale, la medesima funzione docente, con i medesimi profili professionali e le medesime « risposte » istruttive ed educative, e si vede, invece, sottoposto a due diversi trattamenti giuridici, prima ancora che economici, quasi che fosse instaurato nel corso degli anni e con la complicità di provvedimenti non sempre rispettosi della libertà e dell'uguaglianza

dei cittadini, un regime giuridico a due velocità, peggio, una sorta di graduatoria di merito implicita nell'esercitare la medesima funzione in strutture diverse.

Passando ora ad illustrare la presente proposta di legge, va sottolineato che alla predisposizione del testo sono sottese alcune scelte precise:

1) la chiarezza dei rapporti tra Stato e scuole paritarie, attraverso il controllo di precise condizioni a salvaguardia della « pubblica fede » in un servizio di pubblica utilità (articolo 3);

2) la non coincidenza tra « parità » e « interventi economici » dello Stato.

Tale coincidenza non risulta dal dettato costituzionale e, di conseguenza, si intende distinguere nettamente da un lato i « diritti » (articolo 4) e le « facilitazioni » (articolo 7) riconosciuti ad ogni scuola paritaria e, dall'altro lato, gli interventi relativi al finanziamento dell'esercizio del diritto all'istruzione in regime di « buono-scuola » (articolo 10);

3) la sottolineatura, come elementi portanti della disciplina relativa ai requisiti per il riconoscimento e il mantenimento della parità, così come delle vie di un eventuale intervento dello Stato a rimozione degli ostacoli di ordine economico all'esercizio del diritto allo studio e della libera scelta della scuola da parte degli studenti e delle loro famiglie, degli obiettivi di istruzione dell'istituzione scolastica e della funzione docente in essa esercitata: sono, infatti, le caratteristiche più oggettive del sistema formativo, sulle quali è non solo possibile ma, anzi, doveroso costruire l'edificio della parità, escludendo inutili dispute preliminari su elementi soggettivi e marginali, non immediatamente e sostanzialmente influenti sulla disciplina condenda;

4) il rispetto – in linea con tutto il sistema costituzionale, e in coerenza con tutta una tradizione del nostro ordinamento positivo ordinario in questo come in altri campi (si vedano le ricorrenti, esplicite espressioni in questo senso contenute nella legge n. 845 del 1978) – della identità culturale delle singole strutture e, quindi, del pluralismo delle ipotesi formative e dei progetti educativi, quando non inficino gli obiettivi di istruzione e la funzione docente; quest'ultima trova proprio nel più rigoroso rispetto della eventuale identità culturale espressa dalle singole scuole una ulteriore garanzia di libera esplicazione, sulla base di una naturale, reciproca adesione insegnante/utenti/scuola.

Ciò premesso, la presente proposta di legge fa espresso riferimento all'ambito entro il quale intende muoversi: si tratta dell'attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

Volutamente non si entra nel campo della istruzione universitaria né ci si occupa di scuole meramente private che non intendono conferire titolo di studio avente valore legale.

Il capo I chiarisce (articolo 1) l'ambito delle scuole che possono chiedere il riconoscimento della parità e le categorie dei relativi gestori. L'articolo 2 determina le procedure da seguire per il riconoscimento della parità e le ragioni per le quali tale riconoscimento può (e deve) essere revocato.

Il capo II, adottando la stessa terminologia della Costituzione che fa riferimento ai « diritti » ed agli « obblighi » delle scuole che chiedono la parità, determina anzitutto (articolo 3) gli obblighi, in quanto il loro adempimento consente il riconoscimento della parità e il successivo esercizio dei diritti che ne conseguono (articolo 4). Tra gli obblighi si segnala la necessità, per ogni scuola paritaria, di uno « statuto » che renda pubblico il tipo di gestione della scuola, l'identità dell'eventuale progetto educativo-formativo, e quanto altro serve a qualificare il servizio prestato. Tra i diritti viene riconosciuta la « autonomia » della scuola stessa e la conseguente applicabilità alle scuole paritarie delle norme stabilite dall'apposita legge sull'autonomia delle istituzioni scolastiche statali.

Il capo III individua gli effetti della parità sui diversi rapporti giudirici che coinvolgono la scuola paritaria e il suo funzionamento. Anzitutto la partecipazione di tali scuole al programma di insediamento sul territorio (articolo 5); poi la presenza dei loro rappresentanti negli organi collegiali territoriali di partecipazione sociale alla gestione del servizio scolastico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, con una adeguata rappresentanza sia dei gestori, sia dei genitori, sia degli studenti, sia del personale docente e non docente (separate o unificate al momento della formazione delle liste con quelle delle corrispondenti componenti delle scuole statali): in tal modo si supera tra l'altro l'attuale discriminazione dei genitori di scuole elementari « autorizzate », esclusi dagli organi collegiali distrettuali e provinciali a differenza dei genitori di scuole materne – pure « autorizzate » – che in tali organismi sono presenti.

Tra le facilitazioni di cui all'articolo 7 vanno poste in evidenza tutte quelle inerenti alla disciplina fiscale sia degli atti relativi alla gestione normale delle scuole paritarie (ivi compresi, naturalmente, quelli relativi al riconoscimento della parità e occorrente documentazione), sia delle liberalità in vita e testamentarie, sia delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza delle scuole paritarie, se dovute (capo IV, articolo 12) e debitamente documentate, con il doveroso limite del costo-alunno per la corrispondente scuola statale, sia per evitare di privilegiare scuole elitarie che offrano agli alunni *optional* non necessari ai fini degli obiettivi di istruzione comuni al sistema scolastico, sia – soprattutto – per compensare in qualche modo la maggiore spesa a carico dei bilanci delle famiglie cui corrisponde una minore spesa – a parità di entrate – a carico del bilancio dello Stato. Il dettato del comma 4 dell'articolo 7 non è poi altro che un richiamo – volto a dare maggiore efficacia sistemica a quanto ormai da oltre un decennio vanno statuendo le regioni – alla chiarissima norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo per la parte relativa all'« assistenza scolastica » dell'articolo 17 della Costituzione e integrativo di quanto esplicitamente riconosciuto come diritto personale dall'articolo 34 della Costituzione.

Gli articoli 8 e 9 fanno riferimento rispettivamente agli alunni e ai docenti di scuole paritarie. Quanto ai docenti, il comma 8 dell'articolo 9 prevede la possibilità per i docenti di scuola statale – su richieste nominative e con il consenso dell'interessato – di prestare servizio parziale o totale (se di ruolo in soprannumero) nella scuola paritaria, nella salvaguardia dei diritti del docente e dell'identità della scuola. Tale norma viene incontro in modo coerente all'utilizzazione in ambito scolastico di personale che lo Stato deve comunque retribuire e che viene chiamato a prestare la propria opera non presso altre amministrazioni statali spesso estranee alla propria funzione docente, ma esattamente in un servizio pubblico educativo prestato in una scuola paritaria, sia realizzando quella razionale mobilità del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, sia consentendo che non vada disperso un patrimonio di professionalità talvolta notevole.

Il Capo IV prevede appunto l'erogazione delle risorse economiche in ragione di « buono-scuola », stabilendo le condizioni e i criteri di determinazione, nonché le garanzie gestionali e di rendiconto (articolo 10).

Oltre che per le scuole materne e dell'obbligo. l'articolo 11 prevede la possibilità di ulteriori interventi dello Stato e di altri pubblici o privati anche a sostegno di scuole secondarie superiori quando realizzino progetti significativi nel campo dell'innovazione e sperimentazione, degli interventi scuola-famiglia e scuola-territorio,

dell'orientamento scolastico professionale e di transizione scuola-lavoro, dell'inserimento e recupero dei disadattati e handicappati, e altri progetti formativi in ambito nazionale o comunitario.

È naturale che, in questi casi di intervento statale, gli oneri a carico dei genitori si riducano alle sole prestazioni eccedenti l'intervento stesso (articolo 12).

Le norme transitorie e finali (Capo V) prendono in considerazione particolari situazioni delle scuole materne (articolo 13) e prevedono l'abrogazione delle norme della legge n. 86 del 1942 che siano eventualmente in contrasto o superate dalla nuova normativa (articolo 15).

L'articolo 16, infine, disciplina la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PARITÀ SCOLASTICA

ART. 1.

(Riconoscimento della parità).

1. In attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, la presente legge stabilisce gli obblighi e i diritti delle scuole non statali che chiedono la parità scolastica.

2. La parità scolastica è riconosciuta alle scuole materne, primarie e secondarie istituite o gestite in qualsivoglia forma istituzionale da enti pubblici o privati, da formazioni sociali giuridicamente costituite e da privati, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

(Procedure).

1. Per ottenere la parità, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore deve inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione allegando la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. Accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, emana il decreto di riconoscimento della parità o comunica il diniego motivato, fermo restando il diritto di ricorso da parte dell'interessato avverso il provvedimento.

3. La parità può essere riconosciuta alla scuola per l'intero corso o gradualmente per singole classi o gruppi di classi ed i suoi effetti giuridici decorrono dall'anno scolastico indicato nella domanda.

4. La revoca della parità avviene per comprovate e persistenti carenze di uno o più requisiti di cui all'articolo 3, oltre che per gravi inadempienze o per gravi irregolarità di gestione accertate dalla magistratura ordinaria o amministrativa, sulla base delle relazioni degli organi di controllo previsti dalla vigente normativa.

CAPO II

OBBLIGHI E DIRITTI DELLE SCUOLE PARITARIE

ART. 3.

(Obblighi).

1. Per il riconoscimento della parità scolastica debbono sussistere i seguenti requisiti:

a) esistenza di un apposito statuto della scuola da cui risultino la titolarità della gestione, la struttura istituzionale, le eventuali finalità educative e formative specifiche, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali di partecipazione democratica alla gestione scolastica;

b) conformità dei titoli di studio e di abilitazione del personale direttivo e docente a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale di scuola statale corrispondente;

c) possesso da parte degli alunni di un titolo di studio valido per l'iscrizione alle classi frequentate;

d) formazione delle classi secondo un numero minimo e massimo di alunni rapportato alla media degli alunni delle corrispondenti scuole statali del distretto;

e) idoneità dei locali secondo le disposizioni vigenti;

f) disponibilità di attrezzature rispondenti al tipo di scuola attivato;

g) regolamentazione normativa ed economica del personale addetto secondo

le disposizioni legislative vigenti o le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore e il personale direttivo e docente debbono possedere i requisiti previsti dal vigente ordinamento.

ART. 4.

(Diritti).

1. La parità scolastica comporta, per le scuole cui sia riconosciuta:

a) la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado di scuola statale o paritaria, e dei titoli rilasciati dalla scuola stessa;

b) la possibilità di realizzare progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, progetti assistiti in conformità a piani didattico-nazionali predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, altri progetti-pilota elaborati in sede d'unione europea o concordati fra lo Stato e le regioni, anche per facilitare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) la garanzia di piena libertà scolastica nell'ambito del dettato costituzionale e della vigente legislazione assicurata dal rispetto dell'autonomia, dalle proprie finalità e caratteristiche, dalle strutture e dai programmi coerenti con tali finalità, dalla scelta del personale che ne assicuri la corretta attuazione.

2. Alle scuole paritarie si applicano, ove compatibili e ove sussistano i requisiti di legge, la normativa e le procedure sull'autonomia scolastica previste per le corrispondenti istituzioni statali.

3. La parità scolastica comporta il riconoscimento del servizio pubblico prestato dalle scuole paritarie, con gli effetti che ne conseguono per le istituzioni stesse, per gli alunni e per i genitori, per il personale direttivo e docente, secondo le disposizioni della presente legge.

CAPO III

EFFETTI DELLA PARITÀ

ART. 5.

(Rapporti con il territorio).

1. Le scuole paritarie partecipano alle proposte di programmazione degli insediamenti scolastici sul territorio e alla definizione e qualificazione del fabbisogno e delle disponibilità di strutture scolastiche, al fine di realizzare il principio della piena utilizzazione delle risorse umane e strumentali presenti sul territorio medesimo. Tali proposte sono trasmesse al consiglio scolastico provinciale, alla amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, agli enti locali interessati, per gli adempimenti di loro competenza, a norma della vigente legislazione in materia.

ART. 6.

(Rappresentanze negli organi collegiali).

1. Le diverse componenti delle comunità scolastiche delle scuole paritarie partecipano, con parità di diritti e di doveri, agli organi collegiali distrettuali, provinciali e nazionali, in ragione del numero complessivo degli alunni delle scuole stesse, rimanendo in ogni caso riservato a tali componenti il diritto di esservi rappresentate, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 416, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti delle scuole paritarie al Consiglio nazionale della pubblica istruzione continuano ad essere nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni o federazioni di categoria più rappresentative.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune modifiche alla composizione degli organismi di cui ai commi 1 e 2, in modo tale che siano salvaguardate

le modalità di cui al comma 1, rimanendo invariata la proporzione tra le componenti e i rappresentanti di scuole statali e paritarie.

ART. 7.

(Facilitazioni).

1. Gli adempimenti relativi al riconoscimento, al funzionamento e alla vigilanza delle scuole paritarie non sono soggetti a imposizione e tassazione da parte dello Stato, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per le corrispondenti scuole statali, fatte salve le ulteriori agevolazioni previste per particolari forme istituzionali eventualmente adottate quali le cooperative, le fondazioni o altre istituzioni.

2. Alle scuole paritarie sono concesse le facilitazioni tariffarie e fiscali nella misura e con le stesse modalità stabilite per le corrispondenti scuole statali.

3. Le donazioni, i lasciti e i legati destinati alle scuole paritarie, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono detraibili dall'imponibile lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, purché non inferiori a 250.000 lire. Sono altresì detraibili dall'imponibile lordo, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, le tasse e i contributi versati alle scuole paritarie, se dovuti e debitamente documentati, di cui all'articolo 8.

4. Le scuole paritarie e i loro alunni accedono, a pari condizioni con le scuole statali, alle provvidenze disposte dagli enti pubblici a favore degli utenti del servizio scolastico, anche al fine della piena realizzazione del diritto allo studio.

ART. 8.

(Alunni delle scuole paritarie).

1. L'iscrizione alla scuola paritaria è aperta a tutti gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta e dichiarino di conoscerne e di accettarne l'indirizzo educativo.

2. L'ammissione alla scuola paritaria è subordinata al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Agli alunni di scuola paritaria è riconosciuto, a norma dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, un trattamento scolastico equipollente a quello della corrispondente scuola statale, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

4. I candidati privatisti possono sostenere esami di idoneità, licenza e maturità presso le scuole paritarie alle stesse condizioni previste per gli alunni e per i candidati delle corrispondenti scuole statali.

5. Alla scuola paritaria si applica la normativa vigente per la scuola statale in ordine alla frequenza di alunni in difficoltà o portatori di *handicap*, anche per quanto concerne gli interventi di sostegno.

ART. 9.

(Personale delle scuole paritarie).

1. Il personale docente della scuola paritaria è assunto dal gestore, che attinge dagli albi dei docenti abilitati senza vincoli di graduatoria, tra coloro che condividono le finalità educative della scuola indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*. L'assunzione si perfeziona con l'assenso scritto dell'interessato.

2. Il personale direttivo della scuola paritaria è assunto di norma tra i docenti di cui al comma 1, che abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso scuole che rilasciano titoli di studio con valore legale statali o paritarie, anche di diverso ordine e grado.

3. Il trattamento normativo ed economico del personale di cui ai commi 1 e 2 è determinato dalle disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni di categoria e, per accettazione, dall'interessato al momento dell'assunzione o del rinnovo del contratto.

4. Il servizio prestato nelle scuole paritarie dal personale di cui ai commi 1 e 2 è valutato, ai fini delle graduatorie per le

supplenze nelle scuole statali e ai fini della partecipazione alle prove di abilitazione e ai concorsi a cattedra, con le stesse modalità previste per il corrispondente personale delle scuole statali.

5. Il riscatto ai fini pensionistici del servizio prestato nelle scuole paritarie avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa, qualora il personale venga immesso nei ruoli della scuola statale.

6. Il Governo è delegato ad emanare, *entro sei mesi dalla data di entrata in* vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato dal personale docente e dirigente di scuola paritaria che sia immesso nei ruoli della scuola statale, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

7. Il personale di scuola paritaria gode degli stessi diritti ed è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi del corrispondente personale di scuola statale in ordine alle attività di aggiornamento; esso inoltre fruisce delle facilitazioni previste dalle norme in vigore per il corrispondente personale di scuola statale.

8. Previa richiesta nominativa da parte delle scuole paritarie e con il consenso dell'interessato, il personale della scuola statale, senza pregiudizio per la propria posizione giuridica ed economica, può completare il proprio orario di servizio nelle scuole paritarie oppure prestarvi l'intero servizio qualora si tratti di personale soprannumerario di ruolo. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel rispetto dello statuto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

9. Il personale dirigente e docente abilitato che presti servizio da almeno un anno scolastico nelle scuole che richiedono la parità è inserito di diritto tra il personale di scuola paritaria all'atto del riconoscimento della parità alla scuola di appartenenza.

10. Al personale dirigente e docente, *senza pregiudizio per l'eventuale indirizzo* educativo dichiarato dalle singole scuole paritarie, è garantita la libertà di insegna-

mento secondo quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 30 luglio 1973, n. 477.

CAPO IV

NORME DI FINANZIAMENTO

ART. 10.

(Risorse finanziarie).

1. È riconosciuto ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscrivere i propri figli.

2. Le istituzioni scolastiche ed educative di cui alla presente legge ricevono il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico in ragione del numero degli alunni, determinato in base alle effettive iscrizioni al 31 ottobre di ogni anno, per l'anno scolastico in corso.

3. L'ammontare unitario del contributo di cui al comma 2 è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo sulla base del costo per ogni alunno, determinato statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.

4. Le risorse di cui al presente articolo sono messe a disposizione delle singole istituzioni scolastiche ed educative entro e non oltre il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario.

5. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. La formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, la gestione amministrativa, finanziaria e

patrimoniale ed i relativi riscontri sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenuto conto delle diverse forme giuridiche che le istituzioni scolastiche ed educative possono assumere.

ART. 11.

(Ulteriori interventi economici).

1. Lo Stato, altri enti pubblici o privati, nonché singoli privati possono intervenire a sostegno di scuole paritarie che, nel quadro del servizio di istruzione e in eventuale relazione di rete con altre scuole statali e non statali, attivino progetti riguardanti:

a) innovazioni e sperimentazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

b) interventi scuola-famiglia e scuola-territorio correlati alle esigenze culturali e socio-economiche dell'ambiente;

c) attività di orientamento scolastico e professionale e di raccordo tra la scuola ed il mondo del lavoro;

d) inserimento e recupero di soggetti svantaggiati;

e) attuazione di progetti o di piani predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni, dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), dai responsabili dei progetti-pilota dell'Unione europea.

ART. 12.

(Oneri a carico dei genitori).

1. Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuola paritaria per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dagli interventi previsti dagli articoli 9, comma 8, 10 e 11.

2. Restano a carico dei genitori sia i corrispettivi per altre comprovate spese scolastiche sia per le spese per altre presta-

zioni diverse dalla normale attività didattica e deliberate dal gestore con il competente organo collegiale di istituto.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

(Scuole materne).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che gestiscono o abbiano tra i propri fini la gestione di scuole materne, assumono la personalità giuridica di diritto privato. Nei consigli di amministrazione i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dallo Stato, in relazione alla struttura della cessata IPAB, sono sostituiti con membri eletti dai soci ovvero nominati dai rappresentanti degli interessi originari.

2. Fino alla effettiva attuazione della presente legge, per le convenzioni in atto che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali per interventi di cui alla presente legge, lo Stato assume l'obbligo di rimborsare ai comuni gli oneri sostenuti. Le convenzioni esistenti conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi ed eccedenti le previsioni di cui alla presente legge.

ART. 14.

(Scuole magistrali convenzionate ed elementari parificate).

1. In attesa del riordino generale degli istituti quadriennali e delle scuole magistrali, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole magistrali convenzionate in possesso dei requisiti previsti.

2. Le convenzioni in atto nelle scuole magistrali conservano validità provvisoria, anche oltre la loro scadenza naturale, fino alla data di entrata in vigore del riordino di cui al comma 1. Analoga validità prov-

visoria conservano le convenzioni in atto tra il Ministero della pubblica istruzione e le scuole elementari parificate fino al momento in cui, in esecuzione della presente legge, l'intervento dello Stato di cui all'articolo 10 sarà in grado di sostituirsi alle attuali convenzioni.

ART. 15.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che risultino incompatibili con le prescrizioni della presente legge.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.